COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011 **COPIA**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 29-03-2023

Convocazione: Prima Riunione: Straordinaria

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di marzo, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:00 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Bochicchio Mauro	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	Camela Vincenzo	P
CELANI ROBERTA	P	PERONI CINZIA	P
MATTONI MARCO	P	SILVESTRI PIO	P
CANNELLA PAOLA	P	RE GIANLUCA	P
CRISTOFORI LUCA	P	GIORNO GIUSEPPE	P
ACCORSI NICOLA	P		

presenti n. 13 **assenti n. 0**

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, Bochicchio Mauro nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa

- Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ad oggi ancora prorogato fino al 31/03/2022, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;

- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

- l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge …"

comma 757: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: "…Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"

Poiché risulta che il sopra menzionato decreto non è stato ancora adottato e vista la comunicazione pubblicata sul sito del Mef intitolata **"Regolamenti e aliquote : Adempimenti da parte dei Comuni" si deve procedere secondo le indicazioni sottostanti:**

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio per l'anno 2020 [art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019] prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. La

trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.

Per il **solo anno 2020**, l'art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

In merito all'inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

- l'ente locale deve essere munito dell'abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce "Come abilitarsi" presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;

- nell'ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all'IMU e procedere, poi, all'inserimento dell'atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell'apposita guida disponibile tramite il tasto Help;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

- la legge di bilancio per l'anno 2020 [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019] prevede che la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU avvenga mediante inserimento dell'apposito prospetto, ma tale modalità di trasmissione sarà operativa solo a seguito dell'adozione dello stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Si precisa, inoltre, che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it i seguenti atti (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

- la deliberazione di nomina del funzionario responsabile dell'imposta;
  i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell'ente, quali le mere proposte di determinazione delle aliquote dirette al Consiglio comunale;

- la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle aliquote già adottate per l'anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle aliquote;
- le deliberazioni adottate per un anno d'imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito avuto nell'anno 2022 afferente l' Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 dicembre 2021 relativa alla determinazione delle aliquote per l'anno 2022 della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come integrata e rettificata dalla Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29 aprile 2022;

TENUTO CONTO che ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e per garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha necessità di un gettito IMU come da stanziamento posto sul corrispondente capitolo dell'entrata del Bilancio di Previsione 2023-2025 in approvazione in questa seduta nei punti successivi;

VISTO CHE per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento comunale sulla nuova IMU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/06/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione così come riportata nello sbobinamento dattilografico della registrazione, che verrà allegato ed approvato contestualmente ai verbali dell'odierna seduta;

Con votazione palese dal seguente esito

Favorevoli: 9;
Contrari: 1 (Re);
Astenuti: 3 (Camela, Peroni, Silvestri)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e le relative motivazioni sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare e confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

ALIQUOTA ORDINARIA	10,50 per mille

Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	
ALIQUOTA RIDOTTA Per l'immobile concesso in uso gratuito a familiare in linea retta di primo grado	7,10 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6,0 per mille
Aree fabbricabili	10,50 per mille
Terreni	9,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

DI DARE ATTO pertanto di stabilire quanto segue:

- il versamento del tributo in oggetto, per l'anno 2023 è effettuato in n. 2 rate;
- la prima rata (acconto) con scadenza il 16.06.2023 e la seconda rata (saldo), con scadenza il 18.12.2023;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la disciplina delle esenzioni, riduzioni e detrazioni, si rinvia al suddetto vigente Regolamento comunale;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267".

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO	IL SINDACO
F.to Travaglini Rinaldo	F.to Bochicchio Mauro

==========

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

Reg.pubb.N. 717 li 21-04-2023

****

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita pubblicazione

****

N. 717 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia allo Albo Pretorio di questo Comune dal 21-04-2023 al 06-05-2023 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

==========